



Città di Nardò

Area funzionale 1.a

SERVIZI TECNICI E MOBILITÀ URBANA - NUOVE INFRASTRUTTURE E IMPIANTI SPORTIVI - CIMITERO COMUNALE

Oggetto: POR 2007 – 2013 - misura 7.1.1 - Del. G.R. 19 aprile 2011, n. 743 -
“Piani integrati di sviluppo urbani di città medio/grandi”.
Sistemazione di Piazza S. Antonio e delle principali vie limitrofe.
Importo progetto € 1.251.277,78
CUP H73D13000440006 – CIG 6203815E14

RISPOSTA AI QUESITI

QUESITO 1

Considerato che il bando e il disciplinare non forniscono precisazioni in merito all'importo della sanzione pecuniaria, la stessa deve intendersi nella misura dell'1 per mille? Si chiede inoltre se l'importo posto a copertura della sanzione pecuniaria debba essere aggiunto all'importo richiesto per la cauzione provvisoria oppure se sia ricompreso in esso.

Risposta

Il Disciplinare di gara al punto 7.7 precisa che “La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 38, comma 2-bis, del Codice è fissata in misura pari all'uno per mille dell'importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza.”

In accordo a quanto già osservato dall'ANAC con determinazione n. 1 dell'8 gennaio 2015 e da ultimo ribadito con il comunicato del 25.3.2015, la sanzione è garantita dalla cauzione provvisoria, che dovrà tuttavia, in caso di escussione anche parziale, essere tempestivamente reintegrata a pena di esclusione.

QUESITO 2

In caso di subappalto al 100% delle categorie OG6, OG10 e OS25 è sufficiente dichiarare la volontà di subappalto al 100% oppure occorre anche indicare il nominativo della ditta subappaltatrice ed allegare le relative dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali?

Risposta

Il Disciplinare di gara dispone al punto 9.1 che “Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 118 del Codice e dall’art. 170 del Regolamento. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.”

Non è quindi richiesta l’indicazione, in sede di gara, del subappaltatore, né è necessario produrre alcun tipo di documentazione.

Si evidenzia espressamente che, come precisato al punto 9.2 successivo, **la mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l’esclusione dalla gara.**

QUESITO 3

I lavori con cat. OS 25 sono eseguibili con la categoria prevalente o necessariamente bisogna subappaltarli indicando l’impresa subappaltatrice.

Risposta

Il Disciplinare di gara precisa al punto 1.2 che le lavorazioni di cui alla categoria specializzata OS25 sono da intendersi a **qualificazione obbligatoria**.

Pertanto sono eseguibili dal concorrente, singolo o con identità plurisoggettiva, solo se in possesso della relativa qualificazione, ovvero a scelta del concorrente medesimo, possono essere subappaltate a soggetto in possesso della relativa qualificazione.

Vale quanto specificato in risposta al precedente quesito.

Nardò, li 22.04.2015

Il Dirigente dell’Area Funzionale 1.a e RUP
(Ing. Nicola D’ALESSANDRO)

